



Rete Ferroviaria Italiana  
05/11/2002  
RFI-DTC\A0011\PI2002\0000433

Direzione Tecnica  
d'Impianto

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i problemi informativi e statistici  
Via Caracci, 36 00157 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE** Loro Sedi  
(vedi elenco annesso)

**ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
Rep. Coordinamento e Supporti Generali  
Uff. Movimenti e Trasporti  
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
Sig. Amministratore Delegato Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA** Loro Sedi  
(vedi elenco annesso)

Oggetto: Stazionamento dei rotabili; consegne fra manovratori; dirigenza delle manovre.

La normativa relativa agli argomenti indicati in oggetto trova riscontro nei seguenti testi regolamentari: Regolamento per la Circolazione dei Treni, Prefazione Generale all'Orario di Servizio, Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive, Istruzione per il Servizio del Personale di Scorta ai Treni, Istruzione per il Servizio dei Manovratori, Istruzione per il Servizio dei Deviatori, Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando, Istruzioni per l'Esercizio in Telecomando ad uso del personale dei treni e Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.

All'atto del passaggio dell'attività di manovra alle Imprese ferroviarie le competenze relative a tutte le operazioni connesse al servizio di manovra sono state chiaramente attribuite con la nota del 24/05/99 del Responsabile del progetto di gestione della transizione organizzativa della manovra.

Si riepilogano di seguito le norme di riferimento relative alle attività indicate in oggetto.

### 1. Stazionamento dei mezzi leggeri, ETR e locomotive isolate.

I suddetti rotabili devono essere stazionati a cura del personale di condotta, secondo le procedure previste nell'art. 6 IPCL.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 20.338.109.932  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. n. 01585570581

## 2. Stazionamento dei treni navetta.

I treni navetta devono essere stazionati a cura del personale di condotta (art. 91 PGOS), stazionando, con le procedure previste dall'art. 6 IPCL, la locomotiva e la carrozza pilota. Condizioni più restrittive, da riportarsi nelle "Disposizioni varie per località di servizio" del Fascicolo Linea, possono essere previste d'intesa tra le Imprese Ferroviarie e le Direzioni Compartimentali Movimento, in base alle condizioni ambientali (pendenza del binario, particolari condizioni atmosferiche, ecc.). Qualora sia necessario lo spostamento in manovra di un treno navetta già posto in stazionamento, il personale di condotta del mezzo di manovra ha l'obbligo di togliere i freni di stazionamento inseriti e di provvedere al successivo stazionamento al termine delle operazioni di manovra. In tale evenienza la prova di efficacia dei freni di stazionamento (art. 6 comma 2bis IPCL) dovrà essere eseguita utilizzando il mezzo di manovra.

## 3. Stazionamento del materiale ordinario.

Lo stazionamento dei rotabili sui binari di circolazione e secondari delle località di servizio è di esclusiva competenza delle Imprese Ferroviarie (personale addetto alla manovra, o, in sua assenza, altro agente in possesso dei requisiti richiesti e opportunamente designato).

Di conseguenza in tutte le località di servizio (comprese quindi anche quelle presenziate da solo D.M. di cui all'art 28 comma 3 ISM e all'art.20 comma 6 ISD) lo stazionamento e l'immobilizzazione dei rotabili rientra nella esclusiva competenza delle Imprese Ferroviarie.

Restano ovviamente escluse le stazioni di Civitavecchia, Golfo Aranci, Villa S. Giovanni e Messina ove le operazioni di manovra sono di pertinenza di RFI.

Ad ogni buon fine si riepilogano le procedure da osservare.

- **Stazionamento dei treni di materiale ordinario con locomotiva agganciata:**  
i treni di materiale ordinario con locomotiva agganciata devono essere immobilizzati con staffe fermacarri alle due estremità del convoglio e con il freno a mano dei rotabili serrato, se ne sono muniti, a cura del personale di manovra, se presente, o del personale dei treni. La locomotiva deve essere comunque posta in stazionamento a cura del personale di condotta.

- **Stazionamento di materiale ordinario senza locomotiva agganciata:**  
il materiale ordinario privo di locomotiva agganciata deve essere, per quanto possibile, riunito in gruppi o colonne, agganciati fra loro e con il freno a mano dei veicoli serrato, se ne sono muniti; gli estremi delle colonne devono essere opportunamente fermati con staffe fermacarri a cura del personale di manovra o, in sua mancanza, del personale dei treni.

A tali incombenze dovrà provvedersi con particolare cura in caso di materiali ubicati su binari non indipendenti da quelli di circolazione e/o, comunque, in caso di stazioni particolarmente soggette a venti e bufere.

#### **4. Sorveglianza dei mezzi di trazione posti in stazionamento.**

Le Imprese Ferroviarie devono garantire, con idonei provvedimenti (sorveglianza, ecc.), che i mezzi di trazione, durante lo stazionamento sui binari di stazione, non possano essere spostati senza l'intervento del personale designato.

#### **5. Consegne fra manovratori.**

Per le consegne fra i manovratori devono essere osservate le norme previste dall'art. 19 commi 2, 3, 4 e 5 dell'ISM tenendo presente che per gli impianti non presenziati permanentemente dal personale dell'Impresa ferroviaria dovranno essere previste in sede locale le modalità per l'effettuazione delle consegne tra il personale delle Imprese e il personale di RFI, da riportare nel registro delle disposizioni di servizio.

#### **6. Organizzazione delle operazioni delle manovre.**

La dirigenza e la sorveglianza delle manovre spettano esclusivamente al personale delle Imprese Ferroviarie; ciò vale anche nei casi di cui all'art. 7 commi 11 e 13 del RCT, art. 7 commi 12, 13, 14 dell'IPCL, art. 12 comma 4 ISPST, art. 2 commi 1, 2, 3, art. 22 comma 21 dell'ISM, Allegato 1 dell'ISD commi 33 e 35. Rimangono confermate le competenze relative all'autorizzazione e comando delle manovre previste dall'art. 2 dell'ISM.

Restano ovviamente escluse le stazioni di Civitavecchia, Golfo Aranci, Villa S. Giovanni e Messina ove le operazioni di manovra sono di pertinenza di RFI.

#### **7. Disposizioni attuative.**

Le Imprese Ferroviarie restano incaricate di:

- informare il dipendente personale interessato;
- emanare le eventuali disposizioni organizzative di dettaglio ed in particolare quelle riguardanti l'impiego delle staffe fermacarri;
- far pervenire entro il 31/12/2002 alla Direzione Tecnica - CESIFER e alle Direzioni Compartimentali Movimento interessate, la documentazione prevista per lo stazionamento dei rotabili negli impianti.

Le presenti prescrizioni sono valide dal ricevimento della presente. Eventuali disposizioni emanate in sede locale, in contrasto alle presenti prescrizioni non devono essere più applicate.

Quanto sopra vale a titolo prescrittivo così come previsto dagli Artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/99.

Michele ELIA

